

LOGO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE ENERGIA E AMBIENTE

LOGO ACQUIRENTE UNICO

CF_DICHIARANTE DSU codice fiscale del Dichiarante DSU:

Codice tracciabilità pratica

NOME_COGNOME_DICHIARANTE DSU

INDIRIZZO_ABITAZIONE NUCLEO FAMILIARE

CAP_RIC LOCALITA_RIC PROV_RIC

Oggetto: bonus sociale idrico

Questa comunicazione Le viene inviata per consentirle di poter ottenere il bonus sociale idrico.

Infatti, l'INPS ha attestato che l'ISEE del Suo nucleo familiare rientra nelle soglie che consentono di accedere al bonus sociale anche per il servizio idrico integrato.

Nel Suo caso specifico non è stato possibile riconoscere il bonus sociale idrico in modo automatico, in quanto il Gestore del servizio idrico del Suo Comune non si è connesso al Sistema Informativo Integrato, una banca dati che consente di trasmettere i dati utili per il riconoscimento del bonus, ricevuti da INPS, direttamente al Gestore.

Pertanto, rivolgendosi al Suo Gestore (o comunque al soggetto che Le invia la fattura idrica) e mostrandogli quanto riportato nella presente comunicazione, potrà ottenere il bonus sociale a condizione che la fornitura idrica rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente (vedi anche box sottostante) e verificati dal Gestore medesimo.

Per ulteriori informazioni sul bonus sociale può chiamare il Numero verde dello *Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente di ARERA* (800 166 654), o inviare una email allo *Sportello* medesimo (info.sportello@acquirenteunico.it) o consultare il sito <https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale>.

INFORMAZIONI PER IL GESTORE

Il bonus sociale deve essere riconosciuto al richiedente, previa verifica dei requisiti disposti dalla normativa vigente e in particolare dalla deliberazione 63/2021/R/com.

Tale bonus deve essere calcolato in base: 1) alla tariffa di acquedotto/fognatura/depurazione applicata sul territorio; 2) al numero dei componenti il nucleo familiare (anche auto dichiarati dall'utente in sede di richiesta del medesimo bonus); 3) per 12 mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com (<https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/063-21>).

Il bonus sociale non dovrà essere riconosciuto solo nel caso in cui la fornitura diretta non sia intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE o la fornitura non sia di tipo domestico residente, o nel caso in cui i corrispettivi posti in capo agli utenti domestici siano pari a 0 (zero).

Il bonus dovrà essere riconosciuto come sconto sulla bolletta per le utenze dirette, con assegno/bonifico/o altra modalità tracciabile per le utenze indirette (condominiali).

L'utente ha diritto a richiedere il bonus entro cinque anni dalla data riportata sulla presente comunicazione.

Data, xx/xx/xxxx